



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibellini  
Dott.ssa Alessandra Lemmi  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott.ssa Paola Pala  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Circolare n. 46 del 02/11/2020

**LEGGE n.126/2020 di conversione del c.d. Decreto “Agosto”: principali novità.**

Recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.10.2020, n. 253 la Legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, in vigore dal 14.10.2020, di seguito esaminate.

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Daniele Nora  
Dott. Andrea Tucci

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

**ACBMember**

[www.acbgroup.com](http://www.acbgroup.com)

**Bergamo**  
Via Giuseppe Mazzini, 4  
24128 Bergamo  
T +39 035 2286999  
F +39 035 216380

**Grumello del Monte**  
Piazzetta Rota Don Geremia, 18  
24064 Grumello del Monte (BG)  
T +39 035 832026  
F +39 035 4420936

**Treviglio**  
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G  
24047 Treviglio (BG)  
T +39 0363 419330  
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) | [studiobnc.it](http://studiobnc.it)

**CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

ARTICOLO	CONTENUTO
<b>Art. 14</b>	<p><b>Divieto di licenziamento</b></p> <p>La legge n. 126/2020, come anticipato nel DL n.104/2020, ha confermato il divieto di licenziamento ed ha abrogato il comma 4 dell'articolo 14 che dava la possibilità al datore di lavoro di revocare i licenziamenti collettivi e quelli per giustificato motivo oggettivo, in deroga alla previsione di cui all'art. 18 comma 10 Legge n. 300/1970, adottati nell'anno 2020 a condizione che richiedesse contestualmente il trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del DL n.18/2020.</p> <p>È importante sottolineare che, dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 14 ottobre 2020, l'art. 18 comma 10 della L. 300/1970, tornerà ad operare e di conseguenza sarà possibile revocare il licenziamento comminato in violazione del divieto di cui all'art. 14 senza le sanzioni previste dalla legge. Tuttavia, viene posto un limite di durata pertanto la revoca deve avvenire <b>solo entro i 15 giorni successivi</b> alla comunicazione dell'impugnazione al datore di lavoro.</p> <p>Il divieto di recesso è stato confermato fino al <b>31 dicembre 2020</b> per i datori di lavoro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non abbiano fruito integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19; ovvero</li> <li>- del nuovo bonus contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che rinunciano alla CIG.</li> </ul> <p>Le limitazioni e le eventuali sospensioni <b>non vengono applicate</b> nelle ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, a seguito della messa in liquidazione della società senza prosecuzione anche parziale dell'attività; nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o di attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;</li> <li>- in presenza di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; come incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro sarà riconosciuta la Naspi, solo nel caso in cui aderiscano al predetto accordo.</li> <li>- licenziamenti intimati per fallimento, solo nel caso in cui non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta fin da subito la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</li> <li>- È escluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, ad eccezione delle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.</li> </ul>
<b>Art. 21-bis</b>	<p><b>Lavoro agile o congedo straordinario per genitori dipendenti con figli in quarantena per contatti scolastici</b></p> <p>Il DL n. 111/2020 all'articolo 5 comma 1, ha introdotto disposizioni urgenti per l'avvio</p>

	<p>dell'anno scolastico, in particolare delle misure specifiche di aiuto rivolte ai genitori titolari di un rapporto di lavoro subordinato, che si trovino a dover far fronte al periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di quattordici anni a causa di un contatto avvenuto all'interno del plesso scolastico, secondo quanto disposto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente.</p> <p>Per i genitori che rientrano in questa casistica, è stata prevista la possibilità di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, alla fruizione di un congedo indennizzato.</p> <p>Con il successivo DL n. 104/2020 all'articolo 21-bis, integra la norma del precedente Decreto, in questo modo estende la possibilità di usufruire solo del lavoro agile, escludendo il congedo indennizzato, per i genitori titolari di rapporto di lavoro subordinato genitori di un figlio minore di 14 anni, a causa di un contagio avvenuto in uno dei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante lo svolgimento di <b>attività sportive</b> di base in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati (comma 1)</li> <li>- In strutture frequentate <b>per lezioni di musica o lingua</b> (comma 2).</li> </ul> <p>Solo nell'ipotesi specifica di quarantena del figlio a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, limitatamente al caso in cui il genitore dipendente sia impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, in questo caso uno dei genitori, alternativamente all'altro, può usufruire del congedo indennizzato nella misura massima del 50%.</p> <p>I periodi di congedo parentale possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2020.</p>
<p><b>Art. 21-ter</b></p>	<p><b>Lavoro agile per genitori con figli disabili</b></p> <p>L'art. 21-ter garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di un figlio portatore di grave disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, la possibilità fino al 30 giugno 2021 di lavorare in modalità di lavoro agile, anche in assenza di accordi individuali nel rispetto degli obblighi informativi previsti dalla Legge 81/2017.</p> <p>La possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile può avvenire a condizione che non vi sia un altro genitore non lavoratore, e che la mansione svolta dal genitore non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore in azienda.</p>
<p><b>Art. 26 c. 1-bis</b></p>	<p><b>Sorveglianza precauzionale per i lavoratori fragili</b></p> <p>Le assenze dal lavoro per sorveglianza precauzionale che sono avvenute fino al 30 aprile 2020, in base all'art. 26, comma 2, del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito nella Legge n. 27/2020, sono state equiparate al ricovero ospedaliero ai fini della gestione del rapporto di lavoro.</p> <p>L'articolo riguarda i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati in possesso delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disabilità grave (art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992);</li> <li>- certificazione medico-legale che ne attesti la condizione di rischio derivante da gravi patologie quali immunodepressione, patologie oncologiche, nonché dallo svolgimento delle relative terapie salvavita (art. 3 comma 1, Legge n. 104/1992).</li> </ul> <p>La conversione in legge DL n. 104/2020 riscrive l'art. 26 del DL n. 18/2020 aggiungendo il comma 2-bis al medesimo articolo determinando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>l'estensione prolungata fino al 15 ottobre 2020</b> per i lavoratori fragili in possesso di idonea certificazione medica, il cui periodo di <b>assenza</b> dal servizio è <b>equiparato al ricovero ospedaliero,</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lo <b>svolgimento della prestazione lavorativa</b> in modalità di <b>lavoro agile</b> per il periodo compreso <b>tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2020</b>.</li> </ul> <p>Nel caso in cui la mansione non preveda la possibilità di essere svolta in modalità di lavoro agile, il soggetto fragile ha diritto ad essere adibito ad una diversa mansione sempre rientrante nella stessa categoria o livello di inquadramento secondo quanto previsto dal rispettivo CCNL. Inoltre, laddove previsto dal contratto, dev'essere garantito lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</p> <p>La norma prevede infine l'impossibilità di monetizzare le ferie non fruite a causa delle assenze riconducibili alla medesima norma. Pertanto, i datori di lavoro non potranno procedere alla liquidazione in denaro dei giorni ulteriori rispetto alle 4 settimane previste, ma dovranno garantirne la fruizione ai lavoratori in periodi successivi.</p>
--	---

**CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE**

<b>Art. 31</b>	<p><b><i>Credito imposta sanificazione/acquisto dpi</i></b></p> <p>L'art. 125, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto a favore di imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali (compresi ETS/Enti religiosi riconosciuti) un credito d'imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sanificazione di ambienti lavorativi/strumenti utilizzati;</li> <li>- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)/altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori/utenti (ad esempio, mascherine/guanti/visiere/occhiali protettivi/tute protettive/calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, prodotti detergenti/disinfettanti).</li> </ul> <p>Con il Provvedimento 10.7.2020 l'Agenzia ha approvato l'apposito modello utilizzabile per la comunicazione delle spese agevolabili sostenute/che il contribuente prevede di sostenere da presentare entro il 7.9.2020.</p> <p>La stessa Agenzia con il Provvedimento 11.9.2020 ha reso noto la percentuale (15,6423%) da utilizzare per la quantificazione del bonus in esame.</p> <p>In sede di conversione, al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, sono incrementate le risorse destinate al credito d'imposta sopra accennato, di € 403 milioni (lo stanziamento risulta così pari a € 603 milioni).</p> <p>Tali risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati, ossia tra coloro che hanno già presentato la predetta comunicazione (entro il 7.9.2020).</p> <p>L'incremento della dotazione finanziaria comporta un aumento della percentuale fruibile, che risulta pari al 47,1617% (anziché al 15,6423%), risultante dal rapporto €603.000.000/€1.278.578.142, ossia limite complessivo di spesa/ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.</p> <p>Alla luce della nuova quantificazione di tale percentuale l'ammontare massimo spettante del credito in esame è aumentato da 9,385% (60% x 15,6423%) a 28,297% (60% x 47,1617%).</p> <p>Al fine di "recepire" il suddetto incremento dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile si ritiene necessario attendere l'emanazione dello specifico Provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>
----------------	---

	<p>Con l'aggiunta del nuovo comma 4-quater all'art. 31 del Decreto in esame sono state altresì abrogate le misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma da 1 a 6, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", riguardanti la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane/agricole/agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- apparecchiature/attrezzature per isolamento/distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni/addetti di aziende terze), compresi i relativi costi di installazione;</li> <li>- dispositivi elettronici/sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;</li> <li>- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;</li> <li>- sistemi/strumenti di controllo dell'accesso nei luoghi di lavoro/DPI.</li> </ul>
--	--

#### CAPO V – DISPOSIZIONI CONCERNENTI REGIONI, ENTI LOCALI E SISMA

<b>Art. 42 bis co.5</b>	<p><b><i>"Splafonamento" Saldo 2019 / Acconto 2020</i></b></p> <p>Come previsto dall'art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo;</li> <li>- con ricavi/compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);</li> </ul> <p>non è dovuto il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del saldo IRAP 2019;</li> <li>- della prima rata dell'acconto IRAP 2020. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.</li> </ul> <p>Il predetto esonero si applica nel rispetto dei limiti/condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C (2020), 1863 final <i>"Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"</i>. Pertanto, gli aiuti non devono superare € 800.000 per gruppo d'impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali/di pagamenti (i valori utilizzati sono al lordo di imposte/altro onere);</p> <p>In sede di conversione è stato previsto che in caso di errata applicazione dell'esonero di cui al citato art. 24, in relazione alla determinazione del predetto limite (€ 800.000), l'importo dell'imposta non versata è dovuto senza sanzioni/interessi <b>entro il 30.11.2020</b>. Di conseguenza, i soggetti che hanno "splafonato" il limite di € 800.000 a seguito del mancato versamento del saldo IRAP 2019/prima rata acconto IRAP 2020, possono regolarizzare i versamenti entro il 30.11.2020 senza sanzioni/interessi.</p>
<b>Art. 51 bis co.5</b>	<p><b><i>Modifiche al superbonus 110%</i></b></p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 1-bis nell'articolo 119, D.L. 34/2020, prevedendo che ai fini del beneficio del c.d. <i>superbonus</i>, per accesso autonomo dall'esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo</p>

	<p>spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.</p> <p>I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli Allegati al D.L. 189/2016 e D.L. 39/2009. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.</p> <p>Infine, il nuovo comma 13-ter stabilisce che, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis, D.P.R. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.</p>
--	--

## CAPO VI – SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA

<b>Art. 58</b>	<p><b><i>Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione</i></b></p> <p>In sede di conversione del Decreto il contributo in esame è stato esteso a favore delle imprese con uno dei seguenti codici attività prevalente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cod. 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;</li> <li>- cod. 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting;</li> <li>- cod. 55.10.00 - Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo).</li> </ul> <p>È confermata la spettanza del contributo in esame a favore degli esercenti attività di ristorazione con somministrazione (56.10.11) /mense (56.29.10) /catering continuativo su base contrattuale (56.29.20).</p>
<b>Art. 60</b>	<p><b><i>Sospensione ammortamento soggetti no IAS adopter</i></b></p> <p>In sede di conversione del Decreto sono stati aggiunti, all'articolo in oggetto, i commi da 7-bis a 7-quinquies i quali prevedono la sospensione degli ammortamenti per i soggetti c.d. "no IAS adopter".</p> <p>I soggetti che non adottano gli IAS nell'esercizio 2020, infatti, anche in deroga all'articolo 2426, comma 1, n. 2), c.c., possono non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</p> <p>La quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando di fatto il piano di ammortamento originario di 1 anno. Con decreto MEF, è lasciata aperta la possibilità di prorogare la misura anche agli anni successivi.</p> <p>Nel caso di fruizione della sospensione dell'ammortamento, è necessario destinare una riserva indisponibile di utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva deve essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza,</p>

	<p>accantonando gli utili degli esercizi successivi.</p> <p>La Nota integrativa darà notizia della fruizione della deroga e dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.</p> <p>Ai fini fiscali, la sospensione degli ammortamenti non si riflette sulla determinazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP. Infatti, per i soggetti che si avvalgono della predetta facoltà, è ammessa la deduzione della quota di ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103, TUIR e 5, 5-bis, 6 e 7, D.lgs. n. 446/97, a prescindere dall'imputazione a Conto economico. In altre parole, è applicabile l'art. 109, comma 4, lett. b), TUIR che prevede una deroga alla disposizione per cui le spese/altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non sono imputati a Conto economico nell'esercizio di competenza. A tal fine dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione nel Modello REDDITI 2021 pari alla quota di ammortamento 2020 non imputata Conto economico ovvero alla differenza tra la quota di ammortamento 2020 che sarebbe stata imputata a Conto economico e quella effettivamente contabilizzata. Si genera quindi un disallineamento tra valore civilistico e fiscale con conseguente stanziamento di imposte differite passive da utilizzare nell'ultimo periodo di ammortamento civilistico.</p>
<p><b>Art. 61 bis</b></p>	<p><b>Semplificazione apertura imprese under 30</b></p> <p>Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani under 30, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale. A tal fine, con decreto Mise, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 14 ottobre 2020, sono adottate le misure attuative.</p>
<p><b>Art.63</b></p>	<p><b>Bonus 110%</b></p> <p>Introducendo il nuovo comma 9-bis nell'articolo 119, D.L. 34/2020, viene previsto che ai fini della fruizione del bonus, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio.</p> <p>Inoltre, anche in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione all'assemblea può avvenire anche in videoconferenza.</p> <p>Viene modificato il comma 15-bis, prevedendo la fruibilità del credito per gli interventi su immobili appartenenti alla categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) se aperti al pubblico.</p>
<p><b>Art. 81</b></p>	<p><b>Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche</b></p> <p>È riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta ad imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche;</li> <li>- società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attività</li> </ul>



	<p>sportiva giovanile.</p> <p>Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime ex. L. 398/1991.</p> <p>Il credito d'imposta è pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati. L'investimento deve essere di importo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Inoltre, l'investimento deve essere effettuato nel periodo 1.7.2020-31.12.2020 tramite strumenti di pagamenti diversi dal contante. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>
--	--

## CAPO VII – MISURE FISCALI

<b>Art. 98</b>	<p><b><i>Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA</i></b></p> <p>Al ricorrere di determinati requisiti, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari").</p> <p>I soggetti che possono beneficiare di tale differimento devono rispettare entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);</li> <li>- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).</li> </ul> <p>Atteso il rinvio operato all'art. 1 co. 2 del DPCM 27.6.2020, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);</li> <li>- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);</li> <li>- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).</li> </ul> <p>La proroga interessa anche i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;</li> <li>- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.</li> </ul> <p>La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</p>
----------------	---



**Art. 109*****Esenzione di TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio – Proroga***

Sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dall'1.5.2020 al 31.12.2020 (in precedenza il termine era fissato al 31.10.2020). Fino a fine anno, inoltre, non è dovuta l'imposta di bollo per la richiesta di nuove concessioni o l'ampliamento di quelle esistenti, effettuate telematicamente. Infine, sempre fino a fine anno è possibile procedere alla posa in opera di strutture amovibili e funzionali all'esercizio dell'attività su spazi pubblici senza necessità di autorizzazioni ex articoli 21 e 146, D.lgs. 42/2004.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***